



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE CC-2020-55 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30/09/2020**

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
I.E.

L'anno 2020, questo giorno Trenta (30) del mese di Settembre alle ore 19:00 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto. Con la presidenza dell'adunanza di Alessandro Tassi Carboni, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Anna Messina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 28 Consiglieri e precisamente:

TASSI CARBONI ALESSANDRO	PRESENTE
PIZZAROTTI FEDERICO	PRESENTE
AGNETTI BRUNO	ASSENTE
AZZALI PAOLO	PRESENTE
BONETTI CATERINA	PRESENTE
BOZZANI ROBERTO	PRESENTE
BUETTO NADIA	PRESENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA	PRESENTE
CAVANDOLI LAURA	PRESENTE
COLLA LUNI	ASSENTE
DE MARIA FERDINANDO	PRESENTE
DI PATRIA CRISTINA	PRESENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE
FREDDI MARCO MARIA	PRESENTE
GRAZIANI DAVIDE	PRESENTE
ILARIUZZI LORENZO	PRESENTE
JACOPOZZI DARIA	PRESENTE

LAVAGETTO LORENZO	PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO	ASSENTE
MASSARI GIUSEPPE	PRESENTE
MASSARI ROBERTO	PRESENTE
MHAIDRA NABILA	PRESENTE
OCCHI EMILIANO	ASSENTE
PEZZUTO FABRIZIO	PRESENTE
PINTO ORONZO	ASSENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO	PRESENTE
QUARANTA ELISABETTA	PRESENTE
ROBERTI ROBERTA	PRESENTE
RONCHINI VALERIA	PRESENTE
SALZANO CRISTIAN	PRESENTE
SARTORI BARBARA	PRESENTE
SCHIARETTI ROBERTO	PRESENTE
SPADI LEONARDO	PRESENTE

Obounon 'Nthao Emma Jeannine, *Consigliere aggiunto* senza diritto di voto: assente.

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Ferretti Marco, e Seletti Ines.

Fungono da scrutatori i sigg: Fornari Stefano, Pizzigalli Sebastiano, Bonetti Caterina.

Si dà atto che nel corso della trattazione dell'argomento in oggetto è stato presentato un emendamento a firma dei Consiglieri Laura Cavandoli e Lorenzo Ilariuzzi, acquisito al Prot. gen. n. 154659 del 29.09.2020, sul quale viene acquisito il parere del Collegio dei Revisori e del Dirigente proponente e il visto di conformità del Segretario Generale.

L'emendamento viene posto in votazione ed approvato all'unanimità dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 19 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 9 voti astenuti (Azzali, Bonetti, Campanini, Cavandoli, Jacopozzi, Lavagetto, Massari Giuseppe, Pezzuto, Roberti,) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2020-55) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 19 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 9 voti astenuti (Azzali, Bonetti, Campanini, Cavandoli, Jacopozzi, Lavagetto, Massari Giuseppe, Pezzuto, Roberti,) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-1693 del 20/07/2020

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- la Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019), con particolare riferimento al comma 738 della medesima, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 2019 che disciplina la nuova IMU, ed in particolare il comma 777 che disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo;
- l'art. 1, comma 741 della Legge n. 160 del 2019 il quale alla lettera c) punto 6) prevede possa essere assimilata all'abitazione principale *"su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;"*

- la legge n. 296 del 2006 demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l'IMU non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

Presa visione dello schema di “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria” allegato (A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui all'articolo 53 comma 16 della Legge n. 388/2000;

Richiamato l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

Rilevato che:

- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020 e ulteriore differimento al 30 settembre 2020 previsto dalla legge 24 aprile 2020, n.27;
- l'art.138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, è stato previsto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020, ossia al 31/7/2020, termine ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 1 comma 767 della Legge n.160 del 2019 in base al quale *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*

Visto il decreto del Sindaco di Parma, Rep DSFP/67, PG 225180/2019.II/1.5 del 02/12/2019 che conferisce al Dott. Roberto Barani, l'incarico di dirigente ad interim della struttura di livello dirigenziale, denominata “Settore Entrate Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi

Partecipati” con decorrenza 1 dicembre 2019, fino all’individuazione della titolarità della struttura stessa e comunque non oltre la durata di un anno;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all’Evasione e Organismi Partecipati Dr. Roberto Barani;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art.239 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi dell’articolo 70 comma 1 dello Statuto Comunale vigente;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della competente Commissione Consiliare;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 16/8/2000, per motivazioni di urgenza delle relative disposizioni al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

- 1) di dare atto che, a decorrere dall’anno 2020, è istituita l’imposta municipale propria IMU ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (commi 738-783) in sostituzione dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- 2) di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria allegato (A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 53 comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n.160 del 2019, il Regolamento sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- 5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 di consentire gli adempimenti conseguenti.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2020-PD-1693 del 20/07/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-1693 del 20/07/2020 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2020-PD-1693 del 20/07/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-1693 del 20/07/2020 del SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E ORGANISMI PARTECIPATI di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Al signor Presidente
del Consiglio Comunale di Parma

OGGETTO: Emendamento al Regolamento per la Disciplina della Imposta Municipale Propria (IMU) individuato come allegato A alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020-PD-1693

Con riferimento al Regolamento per la Disciplina della Imposta Municipale Propria (IMU) individuato come allegato A alla Proposta n. 2020-PD-1693 del 20/07/2020, avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

SI PROPONE
DI APPORTARE LE SEGUENTI MODIFICHE

1) all'articolo 6 ("Agevolazioni"), comma 2:


I-alla lettera b) dopo "con affitti concordati di cui all'art. 2, c.3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431" aggiungere: "Ulteriore agevolazione è prevista nel caso in cui il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3, della Legge n. 431/98"

Parma, 28 settembre 2020

LAURA CAVANZOLI

LORENZO IARIVIERI

I CONSIGLIERI COMUNALI





Comune di Parma

Raccolta pareri del Collegio dei Revisori

Parere n. 44 del 29/9/2020

Oggetto: parere all'emendamento alla PD-1693 del 20 luglio 2020 "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)".

Premesso che

è stato presentato un emendamento consiliare, nel quale si richiede di apportare le seguenti modifiche all'articolo 6 ("Agevolazioni"), comma 2 dell'Allegato A "Regolamento per la Disciplina della Imposta Municipale Propria (IMU)" alla pd-2020-1693:

- I. *alla lettera b) dopo "con affitti concordati di cui all'art. 2, c.3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431" aggiungere: "Ulteriore agevolazione è prevista nel caso in cui il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3, della Legge n. 431/98"*

Tenuto conto che:

- Nel dispositivo della PD-2020-1693, il Comune di Parma intende confermare l'agevolazione, prevista dal 2015 e confermata fino al 2019, nei confronti dei proprietari di immobili concessi in locazione a canone concertato. Per mero errore di trascrizione, però, la condizione "*nel caso in cui il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile*" è stata riportata solo nell'atto di approvazione delle aliquote IMU 2020 (PD-2020-1692);
- Il testo dell'articolo 6 comma 2 lettera b) della proposta di regolamento IMU, pertanto, necessita di essere allineato con la proposta di approvazione delle aliquote IMU e nello specifico l'inserimento della condizione "*nel caso in cui il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile*".
- con l'emendamento richiamato si propone di integrare il dispositivo dell'articolo 6 comma 2 lettera b) dell'Allegato A "Regolamento per la Disciplina della Imposta Municipale Propria (IMU)" alla pd-2020-1693, come segue:
 - b. agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (è necessaria la residenza anagrafica) con affitti concordati di cui all'art. 2, c.3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, *nel caso in cui il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile*;

Ciò premesso, l'Organo di Revisione

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Esprime Parere favorevole

Sulla proposta di emendamento alla PD-1693 del 20 luglio 2020 "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" nel testo sopraindicato.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Stefano Mulazzi firmato digitalmente

Dott. Marco Barile firmato digitalmente

Rag. Angelo Verna firmato digitalmente



COMUNE DI PARMA

Settore Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione ed Organismi Partecipati

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Anno 2020

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Articolo 4 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Articolo 5 – IMU per unità collabenti

Articolo 6 - Agevolazioni

TITOLO III – RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

Articolo 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

Articolo 8 - Differimento del termine di versamento

Articolo 9 – Versamenti minimi

Articolo 10 – Interessi moratori

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateizzazione

Articolo 13 – Funzionario Responsabile

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile IMU per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale può approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 2, la Giunta Comunale può eventualmente individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 4 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del Regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. L'agevolazione tariffaria non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. C), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n.380, in quanto la relativa base imponibile va determinata con riferimento al valore dell'area edificabile.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo è tenuto a presentare al soggetto affidatario della gestione dell'entrata, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal precedente comma 2. Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, e a pena decadenza del beneficio fiscale, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato deve essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal contribuente di cui al primo periodo del presente comma. Successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva il personale tecnico avrà facoltà di provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte del personale tecnico, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4.
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili (sino al 31/12/2011) e di vigenza dell'IMU (dal 1/1/2012 al 31/12/2019), il contribuente abbia provveduto a richiedere la riduzione d'imposta, e non avendo ricevuto formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione anche dal 1/1/2020, sempreché i fabbricati continuino ad essere posseduti dallo stesso soggetto passivo e soddisfino i requisiti qualificanti lo stato di inabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo: in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

Articolo 5 – IMU per unità collabenti

1. Per le unità collabenti, classificate catastalmente nella categoria F2, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della Legge n. 160/2019, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Articolo 6 - Agevolazioni

1. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale può stabilire agevolazioni ovvero riduzioni di imposta. Il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori

all'aliquota ordinaria) è tenuto a presentare al soggetto gestore dell'entrata, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata.

2. Le tipologie di agevolazioni previste sono:
 - a. all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori, che la utilizzano come abitazione principale (è necessaria la residenza anagrafica) prevedendo, ai sensi del comma 707 art.1 della Legge 147/2013 che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 €/anno. Ai sensi del comma 707 tale agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 - b. agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (è necessaria la residenza anagrafica) con affitti concordati di cui all'art. 2, c.3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. *Ulteriore agevolazione è prevista nel caso in cui il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3, della Legge n. 431/98 (così come emendato in aula);*
 - c. agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (è necessaria la residenza anagrafica) a nuclei familiari a basso reddito, con affitti agevolati come definiti nel progetto affitti garantiti (atto di GC. 702 del 10-5-2007);
 - d. agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione agli studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 5 della medesima Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
 - e. per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
3. Condizione necessaria, a pena di decadenza, per beneficiare delle agevolazioni previste al presente articolo è la presentazione, da parte del soggetto passivo, della dichiarazione ai fini dell'imposta relativa al periodo di locazione e/o comodato per il quale è richiesta l'agevolazione. Alla dichiarazione deve essere allegata: per le tipologie di cui alla lett. a) autocertificazione del locatario, per le altre tipologie copia del contratto di locazione, nonché, per le locazioni di cui alla lettera d) del comma precedente, copia del certificato o autocertificazione di iscrizione all'Università degli Studi di Parma.
4. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali per le tipologie di cui al punto 2. lettere b), c) e d), la copia del contratto di locazione, da allegare alla dichiarazione, deve essere completa dell'attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciata da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatarie dell'accordo territoriale per il territorio del Comune di Parma, in attuazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017.

TITOLO III – RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

Articolo 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 8 – Differimento del termine di versamento

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi al ricorrere di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
2. Il differimento del termine di versamento di cui al comma precedente si applica solo alla quota di imposta municipale propria di competenza comunale.

Articolo 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un 1,5 punti percentuale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al soggetto gestore delle entrate entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato dal Comune, a seguito di istruttoria del soggetto gestore delle entrate, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Eventuali somme da rimborsare, su richiesta specificata del contribuente, nella stessa istanza di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso in annualità/rate successive. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a 12 euro.

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateizzazione

1. L'attività di controllo ai sensi della legge 296/2006 e della legge n.160 del 2019, è effettuata sotto la responsabilità del dirigente del Servizio Tributi che si avvale ove affidata all'esterno della attività organizzativa, gestionale e di contenzioso, del soggetto affidatario della gestione dell'entrata.
2. L'attività organizzativa e gestionale comprende le verifiche del corretto assolvimento degli obblighi tributari e degli eventuali accertamenti per i cui fini il soggetto affidatario può inviare ai contribuenti questionari con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il soggetto gestore delle entrate invia gli avvisi di accertamento ai contribuenti e istruisce le richieste di eventuali rimborsi.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo qualora, l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12 euro.
5. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Il soggetto gestore dell'entrata, che decorso il termine ultimo per il pagamento, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute risultanti da avvisi di accertamento, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale della riscossione coattiva.

Articolo 13 - Funzionario Responsabile

1. In caso di affidamento della gestione del tributo, il soggetto gestore dell'entrata designa il Funzionario Responsabile del Tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il nominativo del Funzionario Responsabile del Tributo viene indicato su ogni avviso.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

DELIBERAZIONE N. CC-2020-55 DEL 30/09/2020

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI